


Procedura di segnalazione "whistleblowing"

Emissione	Data	13/05/2025	Firma	
Approvazione ODV	Data	26/05/2025	Firma	

Con il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 il processo di Whistleblowing, nato per la prevenzione delle fattispecie dei reati presupposto e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 ha subito consistenti modifiche che hanno interessato principalmente l'oggetto delle violazioni, la platea dei soggetti segnalanti, l'attivazione del canale di segnalazione e le modalità di utilizzo, il coinvolgimento dell'ANAC, e l'estensione delle misure di protezione a persone od enti che affiancano il segnalante. La relativa procedura di controllo è stata redatta in conformità al nuovo decreto legislativo e sviluppata seguendo le indicazioni degli articoli del suddetto decreto.

L'Art. 2 del D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 intitolato "Definizioni" oltre a definire il concetto di violazione e ad indicare quali persone sono legittimate a segnalare eventuali violazioni definisce il significato di segnalazione oltre alle diverse tipologie:

- Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna
- Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

- Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni:

Le segnalazioni si suddividono in:

Segnalazione whistleblowing: comunicazione, scritta o orale, effettuata, tramite i canali messi a disposizione da, da un segnalante avente a oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di PTV, riferibili a violazioni del D. lgs. n. 231/2001, del modello 231, nonché del diritto dell'UE, in relazione agli atti previsti dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs n. 24/2023;

Segnalazione ordinaria: comunicazione avente a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing ma non contenente i dati identificativi del soggetto segnalante oppure comunicazione contenente l'indicazione dei dati identificativi del soggetto segnalante ma avente a oggetto violazioni non rientranti nel campo oggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing;

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio: tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'integrità di PTV di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

Possono essere oggetto delle segnalazioni

- violazioni – o sospette violazioni - del Modello Organizzativo, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per l'azienda ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea;
- comportamenti commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto a comportamenti attesi;

- comportamenti che possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- comportamenti idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società;
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro e a rimostranze o rivendicazioni aventi ad oggetto rapporti con i colleghi ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al superiore, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- le segnalazioni aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- le segnalazioni aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

Gestione delle segnalazioni:

L'attività di gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) quale soggetto esterno debitamente formato.

Canali e modalità per effettuare la segnalazione:

Un soggetto che abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni

Tutte le comunicazioni da parte del segnalante all'OdV possono essere effettuate - in maniera alternativa - a mezzo di :

- In forma scritta: tramite lettera inviata con dicitura *riservata personale* - anche tramite la direzione generale o tramite i responsabili di funzione/area che dovranno trasmetterla tempestivamente - all'Organismo di Vigilanza c/o P.T.V.: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante e una copia del documento di riconoscimento oltre all'indicazione dell'indirizzo presso il quale intende ricevere la comunicazione e la seconda con la segnalazione e copia dei documenti a supporto.
- Oppure tramite la piattaforma accessibile tramite il link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/ptv-programmazioni-televisive/02285> segnalato sul sito della P.T.V. che condurrà direttamente alla piattaforma informatica. In caso di segnalazione identificata ed effettuata l'iscrizione alla piattaforma Zucchetti l'utente riceve sull'account privato di posta elettronica fornite le istruzioni su come effettuare il login.

Effettuata la segnalazione ottiene un codice personale univoco relativo alla segnalazione (Codice di segnalazione) che dovrà utilizzare per ricevere gli aggiornamenti sulla segnalazione effettuata e per aggiungere nuove informazioni.

Il whistleblower compila il form di segnalazione inserendo le informazioni richieste e allega, eventualmente, documentazione a conferma della fondatezza dei fatti.

La piattaforma permette al whistleblower che non voglia fornire i propri dati identificativi (sebbene la PTV incoraggi i segnalanti a palesare la propria identità per facilitare la verifica di fondatezza della denuncia) di effettuare la segnalazione anche in modalità anonima: in questo caso l'accesso avviene tramite password universale.

La piattaforma garantisce la massima tutela e la protezione dell'identità del segnalante:

1. riservatezza dell'identità del segnalante;
2. possibilità di anonimato;
3. divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

La piattaforma garantisce adeguati livelli di sicurezza e riservatezza, come previsto dal D.lgs. 24/2023. La piattaforma consente di creare e alimentare un "fascicolo informatico" della Segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi *status* della Segnalazione (es. inviata, ricevuta, in

fase di investigazione, chiusa ecc.), nonché il caricamento di commenti ed interlocuzioni tra segnalante e ricevente/i, anche eventualmente in forma anonima attraverso l'utilizzo di un codice di segnalazione, oltre che di documenti di supporto (quali ad es. report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell'indagine dell'organo preposto, ecc.). La piattaforma della Società dedicata alle segnalazioni non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle segnalazioni. La piattaforma prevede le tipiche procedure informatiche di backup delle segnalazioni a cura del responsabile esterno a cui appunto è demandato il ruolo di mantenimento in cloud della piattaforma stessa.

Le segnalazioni vengono registrate nel database della piattaforma digitale al fine di garantirne la piena tracciabilità.

- In forma orale attraverso il sistema di messaggistica vocale accessibile tramite la piattaforma accessibile tramite il link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/ptv-programmazioni-televisive/02285> segnalato sul sito della P.T.V. che condurrà direttamente alla piattaforma informatica. Verrà dato un riscontro entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'incontro deve essere fissato entro 5 giorni.
- Oppure tramite la richiesta di un incontro diretto con l'OdV.

Qualora la segnalazione riguardi il soggetto ricevente le segnalazioni. – ovvero l'OdV nel caso della PTV – il segnalante può effettuare la segnalazione all'A.D. secondo le modalità già indicate.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'OdV o tramite comunicazione diretta o tramite i responsabili di funzione/ufficio /area i quali devono trasmettere entro 7 giorni all'OdV l'originale della segnalazione preservando la riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e della privacy del segnalante. La gestione delle segnalazioni è riservata all'OdV e all'eventuale team di supporto, espressamente istruiti a tal fine ai sensi degli articoli 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti per riceverle e a dare seguito alle segnalazioni e può essere rivelata solo nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 12 "Obbligo di riservatezza" del D.Lgs.

24/2023. Il segnalante potrà esprimere o negare tale consenso a seguito di condivisione per iscritto, da parte dell'OdV, delle motivazioni che richiederebbero il summenzionato disvelamento.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Esame e valutazione delle segnalazioni.

L'OdV deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione trasmettendolo al recapito indicato dal segnalante.

In assenza dell'indicazione di dati identificativi (segnalazioni anonime) o del recapito, la segnalazione verrà trattata come segnalazione whistleblowing e l'OdV potrà riservarsi di prenderla urgentemente in considerazione al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per accertare quanto segnalato solo ove le informazioni siano precise, concordanti e circostanziate.

In caso di segnalazioni anonime, le misure di protezione tutela del blower si applicano solo ove la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Ove la segnalazione arrivi per errore a un destinatario diverso dall'OdV il ricevente dovrà trasmetterla con il divieto di aprire la busta all'OdV entro 7 giorni.

Dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità, qualora non risulti necessario richiedere elementi integrativi al segnalante e l'identità di altri soggetto destinatari delle medesime tutele perviste per il whistleblowing - , lo stesso verrà informato dell'esito



della Segnalazione, tramite riscontro, entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'OdV ricevuta la segnalazione:

- analizza la segnalazione e la documentazione;
- valuta ulteriori azioni da compiere al fine di stabilire la fondatezza della segnalazione;
- identifica le funzioni competenti a svolgere le verifiche;
- richiede, se necessario, il supporto di specialisti esterni per gli approfondimenti che non possono essere svolti in ambito interno.

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive, nei confronti:

- del segnalato, se le segnalazioni risultano fondate;
- del segnalante, se sono effettuate segnalazioni in mala fede; ferma e impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 cod. civ..

Eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di tale istituto, sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dall'amministratore unico- in concerto con il responsabile del personale - competenti tenendo informato l'OdV e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

L'organo preposto all'attivazione del provvedimento sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della segnalazione.

Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulle sole informazioni fornite dal segnalante e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione



della sua identità. In caso di diniego da parte del segnalante, il responsabile dell'Ufficio archiverà la segnalazione senza darvi seguito.

Gli organi sociali ed ogni soggetto tenuto all'osservanza del Modello devono, fra l'altro, trasmettere all'OdV le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello di cui sono a conoscenza, specificando le sanzioni irrorate o la motivazione dell'archiviazione.

Tutela del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati.

PTV assicura al segnalante le misure di tutela in termini di: riservatezza, divieto di atti ritorsivi e limitazioni della responsabilità.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

PTV assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (messaggistica vocale, incontro diretto).

Le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e agli altri soggetti, tra quelli indicati nella normativa di riferimento, con cui il segnalante ha un particolare rapporto e che ha indicato all'OdV (persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà o nei quali il segnalante lavora) sono tutelate da PTV con le stesse garanzie.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del segnalante non può essere rivelata nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato da PTV contro il presunto autore della condotta segnalata; se la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito, la stessa sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo previo assenso espresso da parte del soggetto segnalante.



Resta ferma la facoltà di PTV di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

PTV non consente alcuna forma di ritorsione o discriminazione, per motivi collegati alla denuncia, nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e, in ogni caso, peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Le persone segnalanti e i soggetti a esso assimilati, già richiamati nella presente procedura, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, si segnala che il D.lgs n. 24/2023 prevede l'applicazione da parte dell'ANAC delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12
- Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli Artt. 4 e 5 del D.Lgs n.24 nonchè quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- Da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs n.24, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.



Inoltre, il D. lgs. n. 24/2023 prevede alcune limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- di rivelazione del segreto professionale;
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano al ricorrere di due condizioni, ovvero:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; in tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Le misure di tutela previste nella presente procedura non si applicano, in linea con la normativa di riferimento e salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità



giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.) vengono garantite al segnalato che ha diritto di essere sentito nel corso dell'istruttoria, anche producendo documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

Segnalazione esterna all'Anac.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 24/23 ove ricorra una delle condizioni ivi previste, il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna tramite i canali descritti nell'art. 7 del D.Lgs 24/23 attivati dall'ANAC.

Divulgazione pubblica.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 24/23 ove ricorra una delle condizioni ivi previste, il segnalante potrà effettuare la divulgazione pubblica.

Conservazione documenti.

L' Art. 14 del D.Lgs n.24 "Conservazione della documentazione" detta le condizioni per una corretta gestione della documentazione inerente alle segnalazioni :

- Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs n.24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018
- Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può

verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

P.T.V. Programmazioni Televisione S.p.a.

L'Amministratore Unico

Maurizio Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Rossi', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.